

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

ACCORDO INTEGRATIVO CONCERNENTE I CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE NAZIONALI DI MOBILITA' VOLONTARIA A DOMANDA DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE

Il giorno 31 del mese di luglio dell'anno 2013 presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – si sono incontrate le delegazioni titolari della contrattazione integrativa nazionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

La delegazione di parte pubblica è presieduta dal Sottosegretario di Stato, On. Gianpiero Bocci, con delega alla sottoscrizione degli accordi nazionali integrativi relativi al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, attribuita con Decreto del Ministro dell'Interno n. 5004/M/3 in data 11 luglio 2013.

La delegazione di parte sindacale è composta dalle Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, firmatarie dell'Accordo sindacale integrativo, per il quadriennio normativo 2006-2009, recepito con D.P.R. del 7 maggio 2008.

LE PARTI

- attesa la necessità di procedere alla definizione di criteri destinati a garantire uniformità di regole per tutto il personale non direttivo e non dirigente, appartenente ai ruoli che espletano attività tecnico-operative (vigili del fuoco, capi squadra e capi reparto, ispettori e sostituti direttori antincendio), ovvero attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche;
- vista l'attivazione della procedura di Contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 32, comma 1 lettera B) in data 8 luglio 2013;
- a seguito e del confronto svoltosi tra le parti negli incontri preparatori del 24 e 30 luglio 2013;

CONVENGONO

Art. 1

MODALITA' DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE NAZIONALI DI MOBILITA' VOLONTARIA A DOMANDA DEL PERSONALE VIGILE DEL FUOCO, CAPO SQUADRA E CAPO REPARTO

1. <u>Anzianità di servizio</u>: per anzianità di servizio si intende, non l'anzianità individuale di ruolo, bensì quella decorrente dalla data di assunzione ovvero, nel caso di personale appartenente ai ruoli di Capo Squadra e Capo Reparto, la decorrenza giuridica del passaggio nel ruolo attuale. Per il personale ricorrente, si considera la decorrenza riconosciuta dall'Amministrazione.

4



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

A parità di anzianità di servizio, si utilizzano i seguenti criteri:

Residenza:

Ove la prima sede indicata nella domanda secondo l'ordine di preferenza coincide con quella di residenza vengono attribuiti **punti 2**.

Nel caso di residenza transfrontaliera, si considera la residenza nella sede italiana più vicina.

Nel caso di personale in possesso delle condizioni di famiglia di cui ai successivi punti 3b), 3c) e 3d), se la prima sede richiesta ove risiede il dipendente coincide anche con quella di residenza del nucleo familiare, viene attribuito un **punteggio aggiuntivo al precedente pari a punti 1.**

Per il personale **Vigile del fuoco**, per **sede di residenza** deve intendersi quella coincidente con la residenza all'epoca dell'assunzione in servizio. Ove la prima sede richiesta non risultasse coincidente con quella dichiarata all'atto dell'assunzione, per beneficiare del relativo punteggio, l'interessato dovrà dimostrarne il motivo (es. la sede di residenza è cambiata perché il coniuge vi risiede, perché ha acquistato casa, ecc); in ogni caso non verrà ritenuto sufficiente il semplice dato anagrafico se non saranno esplicitati i motivi del cambiamento. Ciò al fine di scongiurare le ipotesi di modifica della residenza finalizzata ad ottenere il trasferimento non corrispondente ad una reale situazione personale.

Per il personale Capo Squadra e Capo Reparto, per residenza s'intende quella coincidente con l'ultima sede occupata nella qualifica precedente a quella attuale.

Condizioni di famiglia:

- 3a) per il coniuge non divorziato, né separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale: punti 2
- 3b) per ogni figlio a carico:

punti 1

3c) se il dipendente è vedovo:

punti 4 (per il primo figlio a carico)

punti 1 (per ogni altro figlio a carico)

3d) se il dipendente non è coniugato, ovvero divorziato, separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale:

punti 3 (per il primo figlio a carico)

punti 1 (per ogni altro figlio a carico)

Sono considerati a carico i figli minori di età ed i figli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro. Sono altresì considerati tali i figli maggiorenni conviventi con uno dei due genitori purché fiscalmente a carico (attualmente con reddito complessivo annuo lordo non superiore a 2.840,51 € - art. 47 D.Lgs. n. 446/1997).





DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

3e) ricongiungimento al coniuge, non divorziato né separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale, che svolge attività lavorativa da almeno un anno non trasferibile: punti 0,5

Tale punteggio viene attribuito unicamente per la richiesta di trasferimento alla provincia presso la quale lavora il coniuge non trasferibile, a condizione che venga attestata la condizione lavorativa e la non trasferibilità da parte del datore di lavoro con riferimento ad elementi oggettivi.

A parità di punteggio totale, il criterio di precedenza è dato dall'ordine di ruolo secondo l'ordine delle qualifiche interessate a ciascuna circolare di mobilità (CRE, CR, CSE, CS, VC, VE, VQ, VF).

Art. 2

MODALITA' DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE NAZIONALI DI MOBILITA' VOLONTARIA A DOMANDA DEL PERSONALE CHE APPARTIENE AL RUOLO DEGLI ISPETTORI E DEI SOSTITUTI DIRETTORI ANTINCENDIO

- 1. <u>Anzianità di servizio</u>: il punteggio viene calcolato come contributo sia dell'anzianità di servizio del dipendente nel ruolo di appartenenza attuale che dell'eventuale anzianità maturata nei ruoli inferiori del C.N.VV.F.:
 - **punti 1** per ogni mese di anzianità di servizio nell'attuale ruolo o in quelli del previgente ordinamento che richiedevano i medesimi requisiti di accesso;
 - **punti 0,25** per ogni mese di servizio nei ruoli di provenienza richiedenti per l'accesso titoli di studio inferiori.

A parità di punteggio si utilizzano i seguenti criteri:

Residenza:

Vengono attribuiti **punti 2** se la prima sede indicata nella domanda secondo l'ordine di preferenza coincide con quella di residenza.

Nel caso di personale in possesso delle condizioni di famiglia di cui ai successivi punti 3b), 3c) e 3d), se la prima sede richiesta ove risiede il dipendente coincide anche con quella di residenza del nucleo familiare, viene attribuito un **punteggio aggiuntivo al precedente pari a punti 1.**

Per sede di residenza deve intendersi quella coincidente con la residenza all'epoca dell'assunzione in servizio. Ove la prima sede richiesta non risultasse coincidente con quella dichiarata all'atto dell'assunzione, per beneficiare del relativo punteggio, l'interessato dovrà dimostrarne il motivo (es. la sede di residenza è cambiata perché il coniuge vi risiede, perché ha acquistato casa, ecc); in ogni caso non verrà ritenuto sufficiente il semplice dato anagrafico se non saranno esplicitati i motivi del cambiamento. Ciò al fine di scongiurare le ipotesi di modifica della residenza finalizzata ad ottenere il trasferimento non corrispondente ad una reale situazione personale.







DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Condizioni di famiglia:

3a) per il coniuge non divorziato, né separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale: punti 2

3b) per ogni figlio a carico:

punti 1

3c) se il dipendente è vedovo:

punti 4 (per il primo figlio a carico)

punti 1 (per ogni altro figlio a carico)

3d) se il dipendente non è coniugato, ovvero divorziato, separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale:

punti 3 (per il primo figlio a carico)

punti 1 (per ogni altro figlio a carico)

Sono considerati a carico i figli minori di età ed i figli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro. Sono altresì considerati tali i figli maggiorenni conviventi con uno dei due genitori purché fiscalmente a carico (attualmente con reddito complessivo annuo lordo non superiore a 2.840,51 € - art. 47 D.Lgs. n. 446/1997).

3e) ricongiungimento al coniuge, non divorziato né separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale, che svolge attività lavorativa da almeno un anno non trasferibile: punti 0,5

Tale punteggio viene attribuito unicamente per la richiesta di trasferimento nella provincia presso la quale lavora il coniuge non trasferibile, a condizione che venga attestata la condizione lavorativa e la non trasferibilità da parte del datore di lavoro con riferimento ad elementi oggettivi.

A parità di punteggio, il criterio di precedenza è dato dall'ordine di ruolo secondo l'ordine delle qualifiche interessate a ciascuna circolare di mobilità (SDACE, SDAC, SDA, IAE, IA).

Art. 3

MODALITA' DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE NAZIONALI DI MOBILITA' VOLONTARIA A DOMANDA DEL PERSONALE CHE SVOLGE LE ATTIVITA' SPECIALISTICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL DPR 28.2.2012, N. 64 (ELICOTTERISTI E PILOTI D'AEREO, SOMMOZZATORI, NAUTICI E RADIORIPARATORI)

Ferma restando la necessità di garantire la piena e costante operatività dei nuclei specialistici a norma dell'art. 41, comma 3, del D.P.R. n. 64 del 28.12.2012, la mobilità volontaria a domanda del personale specialista di cui all'art. 45 del DPR n. 64/2012 nei relativi Nuclei viene attuata secondo i seguenti criteri:

for(

4



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- 1. Anzianità di servizio: il punteggio viene calcolato come contributo sia dell'anzianità di specialità del dipendente nel ruolo di appartenenza attuale che dell'anzianità maturata nel precedente ruolo da generico:
 - punti 1 per ogni mese di anzianità di specialità (art. 45 del D.P.R. 28.02.2012 n. 64). Per anzianità di specialità si intende, l'anzianità maturata in forma continuativa quale risultante dal libretto individuale di specialità;
 - punti 0,25 per ogni mese di servizio nei ruoli di provenienza da non specialista.

A parità di punteggio si utilizzano i seguenti criteri:

Residenza:

Vengono attribuiti punti 2 se la prima sede indicata nella domanda secondo l'ordine di preferenza coincide con quella di residenza.

Nel caso di personale in possesso delle condizioni di famiglia di cui ai successivi punti 3b), 3c) e 3d), se la prima sede richiesta ove risiede il dipendente coincide anche con quella di residenza del nucleo familiare, viene attribuito un punteggio aggiuntivo al precedente pari a punti 1.

Per sede di residenza deve intendersi quella coincidente con la residenza all'epoca dell'assunzione in servizio. Ove la prima sede richiesta non risultasse coincidente con quella dichiarata all'atto dell'assunzione, per beneficiare del relativo punteggio, l'interessato dovrà dimostrarne il motivo (es. la sede di residenza è cambiata perché il coniuge vi risiede, perché ha acquistato casa, ecc); in ogni caso non verrà ritenuto sufficiente il semplice dato anagrafico se non saranno esplicitati i motivi del cambiamento. Ciò al fine di scongiurare le ipotesi di modifica della residenza finalizzata ad ottenere il trasferimento non corrispondente ad una reale situazione personale.

Condizioni di famiglia:

3a) per il coniuge non divorziato, né separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale: punti 2

3b) per ogni figlio a carico:

punti 1

3c) se il dipendente è vedovo:

punti 4 (per il primo figlio a carico)

punti 1 (per ogni altro figlio a carico)

3d) se il dipendente non è coniugato, ovvero divorziato, separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale:

punti 3 (per il primo figlio a carico)

punti 1 (per ogni altro figlio a carico)





DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Sono considerati a carico i figli minori di età ed i figli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro. Sono altresì considerati tali i figli maggiorenni conviventi con uno dei due genitori purché fiscalmente a carico (attualmente con reddito complessivo annuo lordo non superiore a 2.840,51 € - art. 47 D.Lgs. n. 446/1997).

3e) ricongiungimento al coniuge, non divorziato né separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale, che svolge attività lavorativa da almeno un anno non trasferibile: punti 0,5

Tale punteggio viene attribuito unicamente per la richiesta di trasferimento nella provincia presso la quale lavora il coniuge non trasferibile, a condizione che venga attestata la condizione lavorativa e la non trasferibilità da parte del datore di lavoro con riferimento ad elementi oggettivi.

A parità di punteggio, il criterio di precedenza è dato dall'ordine di ruolo secondo l'ordine delle qualifiche interessate a ciascuna circolare di mobilità.

Art. 4

MODALITA' DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE NAZIONALI DI MOBILITA' VOLONTARIA A DOMANDA PERSONALE CHE SVOLGE ATTIVITA' TECNICHE, AMMINISTRATIVO-CONTABILI E TECNICO-INFORMATICHE

- 1. <u>Anzianità di servizio</u>: il punteggio viene calcolato come contributo sia dell'anzianità di servizio del dipendente nel ruolo di appartenenza attuale e nei precedenti ruoli equivalenti che dell'eventuale anzianità maturata nei ruoli inferiori del C.N.VV.F.:
 - **punti 1** per ogni mese di anzianità di servizio nell'attuale ruolo o in quelli del previgente ordinamento che richiedevano i medesimi requisiti di accesso;
 - **punti 0,25** per ogni mese di servizio nei ruoli di provenienza richiedenti per l'accesso titoli di studio inferiori.

A parità di punteggio si utilizzano i seguenti criteri:

Residenza:

Vengono attribuiti **punti 2** se la prima sede indicata nella domanda secondo l'ordine di preferenza coincide con quella di residenza.

Nel caso di personale in possesso delle condizioni di famiglia di cui ai successivi punti 3b), 3c) e 3d), se la prima sede richiesta ove risiede il dipendente coincide anche con quella di residenza del nucleo familiare, viene attribuito un punteggio aggiuntivo al precedente pari a punti 1.

Per **sede di residenza** deve intendersi quella coincidente con la residenza all'epoca dell'assunzione in servizio. Ove la prima sede richiesta non risultasse coincidente con quella dichiarata all'atto dell'assunzione, per beneficiare del relativo punteggio, l'interessato dovrà dimostrarne il motivo (es. la sede di residenza è cambiata perché il coniuge vi risiede, perché ha

ca la rà

MM

Hy.



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

acquistato casa, ecc); in ogni caso non verrà ritenuto sufficiente il semplice dato anagrafico se non saranno esplicitati i motivi del cambiamento. Ciò al fine di scongiurare le ipotesi di modifica della residenza finalizzata ad ottenere il trasferimento non corrispondente ad una reale situazione personale.

Condizioni di famiglia:

- 3a) per il coniuge non divorziato, né separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale: punti 2
- 3b) per ogni figlio a carico:

punti 1

3c) se il dipendente è vedovo:

punti 4 (per il primo figlio a carico)

punti 1 (per ogni altro figlio a carico)

3d) se il dipendente non è coniugato, ovvero divorziato, separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale:

punti 3 (per il primo figlio a carico)

punti 1 (per ogni altro figlio a carico)

Sono considerati a carico i figli minori di età ed i figli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro. Sono altresì considerati tali i figli maggiorenni conviventi con uno dei due genitori purché fiscalmente a carico (attualmente con reddito complessivo annuo lordo non superiore a 2.840,51 € - art. 47 D.Lgs. n. 446/1997).

3e) ricongiungimento al coniuge, non divorziato né separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale, che svolge attività lavorativa da almeno un anno non trasferibile:

punti 0,5

Tale punteggio viene attribuito unicamente per la richiesta di trasferimento alla provincia presso la quale lavora il coniuge non trasferibile, a condizione che venga attestata la condizione lavorativa e la non trasferibilità da parte del datore di lavoro con riferimento ad elementi oggettivi.

A parità di punteggio, il criterio di precedenza è dato dall'ordine di ruolo secondo l'ordine delle qualifiche, interessate a ciascuna circolare di mobilità, individuate al Titolo III del D.Lgs. 217/2005.

Art. 5 MODALITÀ APPLICATIVE

A norma di quanto previsto dall'art. 41, comma 2, del D.P.R. 28.02.2012 n. 64, i trasferimenti a domanda del personale non dirigente e non direttivo verso le Direzioni regionali ed interregionali, i

gky

A

Cle 3

MH



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Comandi provinciali e gli Uffici centrali, sono disposti dal Dipartimento, sulla base dei presenti criteri di mobilità volontaria individuati.

Le parti procederanno, entro il 30\10\2013 e comunque prima delle nuove procedure di mobilità, all'adeguamento dei presenti criteri alle necessità relative alla mobilità volontaria riguardante gli Uffici Centrali nonché le isole di Lampedusa, Pantelleria e Lipari, con accordo che, fatte salve le eventuali esigenze di servizio, terrà conto delle particolari caratteristiche degli Uffici interessati.

I presenti criteri non si applicano alle procedure di mobilità avviate prima della sottoscrizione dell'accordo che li recepisce. In particolare, per il ruolo dei Capi Reparto e dei Capi Squadra continuano ad applicarsi i criteri contenuti nell'accordo sottoscritto il 10.11.1997 fino alla conclusione dei concorsi interni per il passaggio a Capo Squadra e Capo Reparto banditi alla data del 31.12.2012.

Per gli altri ruoli, i presenti criteri verranno applicati a partire dalla prima circolare di mobilità emanata dopo la sottoscrizione dell'accordo che li recepisce.

In ogni caso vengono fatte salve anche le disposizioni di cui agli artt. 42, 43, 44, del D.P.R. n. 64 del 28.02.2012.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE

150000

FNS CISL VVF

FP CGIL VVF

CONFSAL VVF

USB PLVVF

8



UNIONE SINDACALE DI BASE VIGILI DEL FUOCO

del 01/08/13

NOTA A VERBALE ACCORDO MOBILITÀ

Riteniamo di legittimare la nostra <u>non firma</u> del protocollo, in funzione della sua sola natura giuridica legata al regolamento di servizio (e di conseguenza alle Legge 252/04), in quanto il tutto è sinonimo di un'appartenenza ad un sistema legislativo da noi rifiutato a priori.

Abbiamo, in coscienza, contribuito all'abbattimento di molti stereotipi culturali "tradizionali" che limitano le condizioni di veduta attuali in funzione del rispetto delle scelte individuali di ogni lavoratore riguardo la propria sfera privata.

Riteniamo tale protocollo d'intesa migliorativo rispetto alle norme d'indirizzo delineate nel precedente accordo del '97, da noi non firmato in quanto sperequativo e non in linea con le realtà sociali del tempo e in previsione di un futuro segnato da cambiamenti normativi inevitabili.

L'impegno che abbiamo profuso nella valorizzazione di condizioni attuali in linea con il nuovo rispetto del diritto internazionale di famiglia recepite ultimamente anche dalla nostra legislazione vigente, che pone lo spostamento dell'asse del diritto d'attenzione generale, dalla figura coniugale "tradizionale" alla prole destinataria (libera ormai da condizioni antiche che lo etichettavano in base naturale, legittima, riconosciuta, ecc); che è divenuta di fatto il centro dell'universo nucleare della famiglia "moderno/allargata", fuoriuscendo da canoni obsoleti e inadeguati d'attribuzione di numeri che non identificano nulla di reale.

Un'attenzione comunque maggiore l'abbiamo espressa verso il "vedovo" che assistendo la prole era, prima di adesso, discriminato da un criterio che determinava un punteggio penalizzante.

Quindi benché i limiti imposti dal DL. 217/05 abbiamo cercato di introdurre un nuovo concetto più reale di valorizzare e garantire il lavoratore che, costretto dal sistema all'allontanamento, tenta di rientrare a casa. Abbiamo anche considerato, in piena ottica "senza frontiera" di garantire un pari trattamento anche alle famiglie che vivono in zone di confine ribadendo il concetto della non obbligatorietà della residenza sul posto di lavoro (gli iscritti all'A.I.R.E. per intenderci).

Abbiamo comunque mantenuto principi chiave che da sempre ci hanno accompagnato nel nostro cammino lavorativo come superiorità del corso originario di appartenenza e relativo ordine in ruolo.

E ci siamo battuti per la determina dell'anzianità di brevetto. Oltre che la ri-determina sia dei lavoratori SATI che ISPETTORI sia per ciò che riguarda l'anzianità pregressa che la nascente, concorsuale, non più penalizzata nel tempo. Alcuni richiami alle norme di imbrigliamento dei vigili del fuoco da noi mai sottoscritte non ci permettono la firma.

per il coordinamento nazionale USB VVF

dost ukug f

USB VV.F - Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco

Web: vigilidelfuoco@usb.it Fax: 06874597394 E-mail: vigilidelfuoco@usb.it Pec: vigilidelfuoco@pec.usb.it viale Castro Pretorio 116 - CAP 00185 - ROMA - centralino 06.59640004

NOTA A VERBALE

CGIL VVF FNS CISL CONFSAL VVF

Con riferimento all'accordo sui criteri di mobilità volontaria del personale, sottoscritto in data odierna, valido anche per la mobilità tra gli Uffici centrali del Dipartimento VVF, le OO.SS. chiedono che l'Amministrazione si impegni ad attivare nel più breve tempo possibile e comunque entro il mese di settembre p.v., un apposito tavolo di concertazione per definire le dotazioni organiche del CNVVF, ivi compresi i singoli Uffici centrali del Dipartimento stesso.

CGIL VVF // ou est

ENS CISL Presidence

MODULARIO Interno - 269



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

ACCORDO INTEGRATIVO CONCERNENTE I CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE NAZIONALI DI MOBILITA' VOLONTARIA A DOMANDA DEL PERSONALE OPERATIVO (VIGILI DEL FUOCO, CAPI SQUADRA E CAPI REPARTO) VERSO LE ISOLE DI LAMPEDUSA, LIPARI E PANTELLERIA

Il giorno 17 del mese di dicembre dell'anno 2013 presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – si sono incontrate le delegazioni titolari della contrattazione integrativa nazionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

La delegazione di parte pubblica è presieduta dal Sottosegretario di Stato, On. Gianpiero Bocci, con delega alla sottoscrizione degli accordi nazionali integrativi relativi al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, attribuita con Decreto del Ministro dell'Interno n. 5004/M/3 in data 11 luglio 2013.

La delegazione di parte sindacale è composta dalle Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, firmatarie dell'Accordo sindacale integrativo, per il quadriennio normativo 2006-2009, recepito con D.P.R. del 7 maggio 2008.

LE PARTI

- attesa la necessità di regolamentare le peculiari esigenze del servizio antincendio e di soccorso tecnico nelle isole di Lampedusa, Pantelleria e Lipari;
- vista l'attivazione della procedura di Contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 32, comma 1 lettera B) in data 14 novembre 2013;
- a seguito e del confronto svoltosi tra le parti nell'incontro preparatorio del 3 dicembre 2013;

CONVENGONO

Art. 1

MODALITA' DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DI MOBILITA' VOLONTARIA A DOMANDA DEL PERSONALE VIGILE DEL FUOCO, CAPO SQUADRA E CAPO REPARTO

Nell'ambito della procedura di mobilità ordinaria nazionale a domanda per il personale operativo (vigili del fuoco, capi squadra e capi reparto), sarà riportata la specifica esigenza per le sedi di Lampedusa, Pantelleria e Lipari, indicando accanto ai posti disponibili a livello provinciale, quelli relativi alle stesse.

MM Of

M



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Per la formazione delle graduatorie per tali sedi, è privilegiata la residenza nell'isola ove ha sede il distaccamento che costituisce diritto di precedenza per la mobilità.

Pertanto la graduatoria di mobilità tiene conto nell'ordine, dei seguenti parametri:

A) Residenti nelle isole

A parità di residenza si utilizzano i criteri già fissati con l'Accordo del 31.07.2013.

B) Non residenti nelle isole

Ad esaurimento dei residenti, seguono le richieste da parte del personale non residente nell'isola sede di distaccamento, che concorrono alla formulazione della graduatoria secondo gli stessi criteri già fissati con l'Accordo del 31.07.2013.

Art. 2 MODALITÀ APPLICATIVE

Per quanto non specificato, si applicano le disposizioni contenute nell'Accordo integrativo concernente i criteri per la formazione delle graduatorie nazionali di mobilità volontaria a domanda del personale non direttivo e non dirigente, siglato in data 31 luglio 2013.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE

- Si ALLEGANOI

S. ALLEGA NOTA VERRY

USBPIVVF NON FIRMA



Roma, 17 DICEMBRE 2013

ACCORDO PER LA MOBILITA' ORDINARIA PER LE ISOLE MINORI INCONTRO DEL 17.12.2013 NOTA A VERBALE

LA FNS-CISL HA SOTTOSCRITTO IL PRESENTE ACCORDO, EVIDENZIANDO CHE IL CRITERIO DELLA RESIDENZA COSI' COME INDICATO E' FINALIZZATO ESCLUSIVAMENTE AD EVITARE SITUAZIONI DI PENDOLARISMO CON IL TERRITORIO NAZIONALE PER IL PERSONALE NON RESIDENTE NELLE ISOLE MINORI ANCHE IN RAGIONE DEI LUNGHI TEMPI DI PERCORRENZA E DEGLI ELEVATI COSTI DI VIAGGIO PER RAGGIUNGERE DETTE SEDI.

LA FNS-CISL INOLTRE CHIEDE CHE IL PRESENTE ACCORDO SUI CRITERI DI MOBILITA' PER LE ISOLE MINORI VENGA ESTESO NELLA SUA COMPLETA APPLICAZIONE ANCHE PER LA SEDE DISTACCATA DELL'ISOLA DELLA MADDALENA-SARDEGNA.

LA FNS-CISL RIBADISCE INOLTRE LA NECESSITA' CHE L'AMMINISTRAZIONE INTERVENGA PRESSO LE COMPAGNIE DI TRASPORTO AEREO E MARITTIMO AL FINE DI STIPULARE APPOSITE CONVENZIONI PER IL PERSONALE VVF CHE PRESTA SERVIZIO PRESSO LE ISOLE MINORI.

Il Segretario Generale Pompeo MANNONE

Via dei Mille 36, 00185 Roma T +39 06 4469831 - 4457113 - 4940558 F +39 06 4450621

email: fns@cisl.it sito: www.fns.cisl.it 🛠



Coordinamento Nazionale Vigili del Fuoco

ACCORDO MOBILITA' LAMPEDUSA LIPARI PANTELLERIA NOTA A VERBALE FP CGIL VVF

Nel corso della discussione relativa ai criteri generali di mobilità volontaria nazionale, modificati con l'accordo del 31 luglio 2013, la FP CGIL WF ha chiesto di individuare una soluzione specifica per superare le criticità che da tempo investono il personale appartenente ai Comandi Provinciali interessati dalla mobilità territoriale verso le sedi di Pantelleria, Lampedusa e Lipari.

A causa dei trasferimenti temporanei effettuati da codesta Amministrazione per mantenere i numeri necessari nei citati distaccamenti, tale problematica ha generato gravi riflessi negativi sul resto del territorio ed esula, dunque, dal confronto sulle sedi disagiate, alla luce della rilevanza di carattere generale che questo argomento assume rispetto alle numerose materie contrattuali che dovranno essere affrontate, sulle quali peraltro la scrivente O.S. ha più volte sollecitato la convocazione di un apposito incontro.

Pertanto, al fine di garantire una parità di trattamento per tutto il personale, nonché il regolare svolgimento del servizio di soccorso nei Comandi Provinciali in parola, la FP CGIL VVF sottoscrive l'accordo che valorizza il criterio della residenza sulle isole per limitare il fenomeno del pendolarismo ed il grave disagio subito fino ad oggi dai lavoratori.

Coordinatore Nazionale FP CGII WF

Mario MOZZETTA



Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione Coordinamento VIGILI DEL FUOCO

Via Palermo, 28 - 00184 Roma - tel. 06/48905618 - fax 06/48987037 uilvvf@tiscalinet.it - uilvvf@uil.it - vigilidelfuoco@uilpa.it -

Roma, 17 dicembre 2013 Prot. N.295/2013

NOTA A VERBALE

CRITERI MOBILITA' PER LE ISOLE DI LAMPEDUSA, LIPARI E PANTELLERIA

La UIL PA VVF ritiene che i criteri nazionali di mobilità a domanda del personale, definiti con l'accordo del 31 luglio 2013, non vadano in alcun modo modificati per nessuna delle sedi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

La difficoltà all'organizzazione del servizio sulle isole di Lipari, Lampedusa e Pantelleria, ritiene che possa essere in parte superata scorporando i posti verso tali isole da quelli verso i rispettivi Comandi Provinciali, prevedendo che la mobilità verso le stesse isole sia a carattere nazionale.

Poiché l'accordo proposto dall'Amministrazione prevede una modifica dei criteri fissati con l'accordo del 31 luglio 2013 per la mobilità verso le isole di Lipari, Lampedusa e Pantelleria, privilegiando la residenza all'anzianità di servizio, la UIL PA VVF ritiene di non siglare l'accordo.

Il Coordinatore Generale Alessandro Lupo



UNIONE SINDACALE DI BASE VIGILI DEL FUOCO

del 17/12/13

NOTA A VERBALE

ACCORDO MOBILITÀ ISOLE MINORI

Si ritiene di non firmare tale accordo, in quanto lesivo nei confronti della libertà del lavoratore di decidere arbitrariamente quale sia la propria residenza o domicilio in base anche alle soggettive prospettive di vita, che ricordiamo possono mutare nel corso dell'esistenza.

Oltre a ciò si ritiene che tale accordo sia lesivo e sperequativo nei confronti delle altre sedi disagiate, che seppur non isolane, non ricevendo di fatto le giuste attenzioni dell'amministrazione.

La scrivente crede che tale accordo sia segnato da una volontà di favorire il solo bene dell'amministrazione e non il diritto di un lavoratore di lavorare "a casa".

La USB sottolinea che nel territorio, presi singolarmente ogni realtà vive disagi e criticità che meritano attenzione; quindi bisogna stare attenti a non creare situazioni che ad oggi potrebbero sembrare di comodo e poi in futuro risultare controproducenti.

Comunque si coglie l'occasione per evidenziare la necessità di una riunione complessiva sia sulle piante organiche sia sul dispositivo di soccorso che tenda a risolvere complessivamente il quadro generale in cui versa il CNVVF, senza solo "toglie le castagne dal fuoco" all'amministrazione.

per il Coordinamento Nazionale USB VVF